



Alle OO.SS.

Roma, 14 luglio 2008

Prot. n° 52223

Allegati

C.G.I.L. – FP
Via Leopoldo Serra 31 - ROMA

C.I.S.L. – FP
Via Lancisi 23 - ROMA

U.I.L. – PA
Via Barberini 47 - ROMA

CONFSAL-SALFi
Via Nazionale 243 - ROMA

R.d.B./PI
Via dell'Aeroporto 129 – ROMA

FLP
Via Piave 61 - ROMA

Oggetto: Decreto Legge n. 112/2008, art. 71, comma 4. Circolare DC RU prot. n. 49817 del 4 luglio 2008. Chiarimenti

Alcune Organizzazioni Sindacali hanno formulato osservazioni in merito a quanto indicato in oggetto.

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008, immediatamente esecutive, hanno determinato la necessità da parte dell'Agenzia di intervenire, con la circolare sopra richiamata, allo scopo di garantire una uniformità di applicazione della nuova normativa evitando l'adozione di provvedimenti che in seguito possano pregiudicare i dipendenti interessati.

Una delle novità di rilievo introdotte dal D.L. riguarda la modalità di fruizione dei permessi retribuiti. Infatti, allo stato è possibile fruire dei permessi retribuiti solo in ore entro il tetto massimo normativamente già previsto di 18 ore (art. 46, comma 2, 18 ore all'anno; art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, 3 giorni al mese, per i quali la quantificazione massima in 18 ore è stata prevista dallo stesso art. 46, comma 6).

La direttiva di che trattasi mira, in via precauzionale, ad evitare agli interessati possibili procedimenti di recupero che possono derivare dal cumulo fra permessi fruiti

a giorni nel corso dell'anno e permessi fruibili ad ore secondo quanto espressamente previsto dalla nuova disciplina. E' stato comunque escluso che eventuali ore già fruite in eccesso rispetto alla nuova previsione possano essere soggette a recupero. Laddove il decreto legge subisse modifiche in sede di conversione in legge sarà sempre possibile rivisitare le disposizioni impartite senza pregiudizio per gli interessati.

IL DIRETTORE
(Giovanni Imbucci)
F.to Imbucci